

Egregio Sig./Gentile Sig.ra
NOME COGNOME
s.p.m.

Cologno M.se, GG.MM.AAAA

Oggetto: Accordo individuale per la prestazione di Smart Working

Egregio Sig./Gentile Sig.ra COGNOME,

facendo riferimento agli accordi verbali, Le confermiamo l'accoglimento della Sua richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la modalità denominata "lavoro agile" (cd: Smart Working), ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge n. 81/2017.

La prestazione viene regolata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'accordo sindacale aziendale del 12.11.2020 e dal presente accordo individuale, alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. L'esecuzione della prestazione può essere svolta in una sede diversa rispetto alla sede di lavoro contrattuale, (a titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono luoghi idonei: abitazioni private, spazi di co-working, biblioteche, ...), purché sia assolutamente in grado garantire l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa che comporta l'uso abituale del videoterminale, nonché la conformità alle norme di sicurezza, assicurando la massima riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali. Tale prestazione potrà avvenire per il numero massimo di ore giornaliere e settimanali previste dal Suo contratto di lavoro e dalle procedure aziendali.
2. Lei è autorizzato/a a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. 1 giorno a settimana per un massimo di n. **4 giorni** al mese, non frazionabili ad ore, secondo un calendario concordato con il Suo responsabile.
3. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, fermo restando le ore giornaliere di lavoro previste dal Suo contratto, può essere effettuata anche in maniera discontinua tenuto conto delle esigenze organizzative e aziendali e con il solo vincolo della contattabilità nelle seguenti modalità: 2 ore e mezza al mattino e 2 ore e mezza al pomeriggio da definire con il Suo responsabile.
4. Il diretto responsabile si riserva di chiederLe la presenza in sede e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento, per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio.
5. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma 3, è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.



Art. 2 - Strumenti del lavoro agile

1. Al fine di consentire un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, Lei può utilizzare presso il luogo da Lei prescelto, le strumentazioni e attrezzature a Lei già in dotazione (ad esempio: pc portatile, cellulare, ecc.).
2. La relativa assistenza tecnica e la manutenzione sulla strumentazione aziendale è a carico dell'Azienda, mentre i costi di connessione ad internet, così come pure le altre spese derivanti (es: rete telefonica fissa e mobile, elettricità, riscaldamento ecc.) sono da intendersi assolutamente non a carico dell'azienda. Lei si impegna a disporre, sin dall'avvio della fruizione del lavoro agile, di connessione internet, funzionante ed in linea con le policy aziendali in tema di Sicurezza Informatica. Inoltre Lei si impegna ad utilizzare lo strumento "Skype for Business" quale supporto audio previsto per la contattabilità, già predisposto nel Suo PC.

Art. 3 - Controlli e sanzioni

1. Il diretto responsabile procede, a cadenza trimestrale, ad una verifica circa l'andamento del progetto.
2. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di Smart Working, Lei si obbliga ad avere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità e fiducia, pertanto eventuali comportamenti non in linea con i principi di cui sopra e con le normative nazionali e contrattuali in vigore, nonché con i codici etici in vigore, saranno causa, lato Azienda di recesso immediato ed unilaterale dall'accordo di Smart Working, lasciando impregiudicata la possibilità dell'Azienda di avviare, a seconda delle fattispecie concreta, l'iter disciplinare previsto dal CCNL di riferimento e dalle normative in vigore.
3. Durante le giornate di Smart Working Lei si impegna a garantire lo stesso impegno professionale, continuando a svolgere una prestazione per livelli qualitativi e quantitativi equivalente a quella resa presso l'abituale sede di assegnazione.
4. I controlli del datore di lavoro potranno avvenire sempre nel rispetto delle previsioni di legge e degli accordi contrattuali nazionali ed aziendali.

Art. 4 - Recesso

1. Le parti possono, con un preavviso non inferiore a 10 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza previa comunicazione scritta.
2. Il diretto responsabile può recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso secondo le modalità previste dall'accordo sindacale, laddove l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri stabiliti.

Art. 5 - Trattamento giuridico ed economico

1. Le confermiamo che avvalersi del lavoro agile non comporta penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione al progetto di Smart Working non incide sulla natura giuridica del Suo rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dal contratto collettivo nazionale e integrativo, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai

fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

Pag. 3/4


3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile Lei ha diritto all'erogazione del buono pasto se così previsto dal Suo contratto di lavoro.

Art. 6 - Obblighi di custodia e riservatezza

1. Lavorando in modalità agile Lei è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche fornite dall'Azienda.
2. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile Lei è tenuto/a al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente ed è, altresì, personalmente responsabile della sicurezza dei dati trattati, anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro. Ricordiamo che è importante non scrivere la password personale evitando di renderla nota ad altre persone e bloccare il PC ogni qual volta si lasci la postazione di lavoro.
3. L'utilizzo della strumentazione informatica e la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale deve avvenire nel rigoroso rispetto delle linee guida e delle istruzioni fornite dall'Azienda come da procedura "PGQ063 GDPR Utilizzo degli strumenti aziendali" attualmente in vigore.
4. Le dotazioni informatiche dell'Azienda devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento sopra richiamati.

Art. 7 - Sicurezza sul lavoro

1. L'Azienda garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, viene consegnata l'informativa di sicurezza contenente l'indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il dipendente è chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa (Allegato *Informativa Sicurezza*).
3. Ogni dipendente collabora con l'Azienda al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. L'Azienda non risponde degli infortuni verificatisi a causa della Sua negligenza nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
5. L'Azienda comunica all'INAIL il Suo nominativo a conferma che Lei si avvale di modalità di lavoro agile.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are approximately seven distinct marks, including what appears to be a stylized 'P', a signature that looks like 'Abel', and several other illegible scribbles.

Art. 8 - Validità

1. eventuali modifiche dell'accordo sindacale datato 12.11.2019 potranno determinare modifiche al presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia all'accordo del 12.11.2019, alla normativa di legge vigente (tra cui legge n. 81 del 2017), nonché al C.C.N.L. e al Suo contratto individuale di lavoro.

Cordiali saluti

thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A.



Per ricevuta ed integrale accettazione:

[Data e firma]

